SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1196)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1980 (V. *Stampato n.* **1578-ter**)

d'iniziativa dei deputati VIOLANTE, SPAGNOLI, FRACCHIA, RICCI, BOTTARI Angela Maria, CANTELMI, FABBRI SERONI Adriana, FANTI, GRANATI CARUSO Maria Teresa, MANNUZZU, MARTORELLI, ONORATO, REICHLIN, SALVATO Ersilia e RIZZO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° dicembre 1980

Nuove disposizioni in materia di competenza penale e di interessi legali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 31. - (*Competenza del pretore*). — Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Appartiene altresì al pretore la cognizione dei delitti previsti dal codice penale puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche ai procedimenti penali pendenti in sommaria o formale istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Appartiene alla corte d'appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze del tribunale relative a reati già di competenza del tribunale stesso e trasferiti, ai sensi del precedente articolo 1, alla competenza del pretore.

La corte di cassazione quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'appello avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad un'altra sezione della stessa corte d'appello a ad un'altra corte d'appello fra le più vicine.

Qualora, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte di cassazione o la corte d'appello rinvia gli atti al pretore territorialmente competente.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 12 per cento in ragione di anno ».

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.